

REGNO D' ITALIA

Gallarate li 20 Luglio 1811.

IL VICE - PREFETTO

Del Distretto di Gallarate Dipartimento d' Olona

Alli Signori Podestà , e Sindaci del Distretto .

Affinchè non abbiano ad essere nell'incertezza sul contegno da tenersi in merito all' emissione delle Carte di Sicurezza , dopochè il Vice Reale Decreto 11. Giugno p. p. prescrive i Certificati d' Iscrizione , restano colla presente avvertiti i Signori Podestà e Sindaci , che in pendenza dell' attivazione del Decreto suddetto relativo alla emissione dei passaporti all' interno e Certificati di Iscrizione pei Nazionali , si deve procedere nell' esercizio di questo ramo di polizia coi metodi stessi che sono attualmente in corso , salvo le modificazioni portate dalla Legge di Finanza rapporto al bollo , siccome vien prescritto dall' ordinanza del Sig. Cavaliere Prefetto di Polizia in data 23 Giugno prossimo scorso , da me diramata con Circolare del successivo giorno 26 sotto il N. 2270. Mi prego di attestarle la mia distinta stima .

ROSSI

No 168.

Lo. li 16 Luglio 1811.

Di.

Agli Atti per norma, e direzione.



M. Sig. Sindaco di

Leonardo

Di M. S.



REGNO D' ITALIA

Gallarate li 26 Giugno 1811.

IL VICE - PREFETTO

Del Distretto di Gallarate Dipartimento d' Olona

Ai Signori Podestà , e Sindaci del Distretto .

LE comunico la seguente Prefettizia Ordinanza per di lei norma e direzione nell' esecuzione di quanto le appartiene di eseguire .

N. 10996 = Milano li 23 Giugno 1811.

Il Prefetto di Polizia del Dipartimento d' Olona .

Al Sig. Vice - Prefetto di Gallarate .

In seguito alla pubblicazione del Reale Decreto 21 Maggio prossimo passato mese sono stati promossi i due seguenti dubbj , ai quali la Direzione Generale di Polizia , previe le opportune intelligenze col Sig. Consigliere Direttore Generale del Demanio , ha dato le soluzioni che le comunico qui abbasso .

Il primo quesito diretto a determinare qual bollo dovesse apporsi alle Carte di sicurezza pei Nazionali , e Forestieri ai passaporti , e certificati relativi , licenze d' armi , d' osteria , e simili fù sciolto colla dichiarazione che devonsi alle stesse applicare il bollo minimo quello cioè dei centesimi venticinque .

Interessava il secondo di sapere se le Carte di sicurezza ed i certificati pei coscritti fossero soggette al Registro , e quindi al diritto fisso di una lira giusta l' art. 143 del suenunciato Decreto . Fù quindi dichiarato che non essendo queste soggette a Registro forzato possono e devono rilasciarsi senza registrazione , essendo però obbligati i possessori di dette carte di farle registrare ogni qualvolta fossero nel caso di doverne far uso in un atto pubblico .

Tanto le comunico Sig. Vice - Prefetto per conveniente di lei norma , e perchè si compiaccia di istruire di conformità i Municipj da lei dipendenti , onde rapporto al primo dei quesiti suenunciato vi si conformino col primo del prossimo mese , disponendo in prevenzione che alle Carte che portavano in oggi il bollo di centesimi dieci venga sostituito quello di centesimi venticinque determinato dalle recenti disposizioni .

Mi pregio di salutarla con distinta stima .

ROSSI

Atto
L. li 19 Giugno 1811.

di
Agli Atti di norma, e
Direzione.

Francis Mayeri ind.



Al signor Francesco di
M. Mayeri



REGNO D' ITALIA

Gallarate li 19. Dicembre 1811

IL VICE. PREFETTO

Del Distretto di Gallarate Dipartimento d' Olona

Al Sig. Sindaco di / Legnano e /
LeGNARELLO

Il Reale Decreto 11. giugno scorso ha stabilito all' Art. 24. che i
Nazionali e Forestieri legalmente domiciliati nel Regno potranno
liberamente viaggiare nel Dipartimento in cui hanno il loro domi-
= cilio muniti soltanto di Certificati del Sindaco e Sindaco o primario
di Polizia del proprio Comune o Circondario, che attesti la loro esi-
= stenza nel ruolo gen. della rispettiva popolazione.

A termini poi dell' Art. 10. della Dires. gen. di Polizia vennero dispo-
= nate le Moduli di Certificati al Sig. Sav. Prefetto di Polizia il quale
me ne abbajò un esemplare.

Sebbene l'uso di dette Carte non abbia ad aver luogo che col giorno primo
del prossimo anno, epoca in cui ripara di dover vigare le Carte di
Sicurezza ai Nazionali attualmente in corso, tuttavia ho creduto
opportuno di sollecitarne a lei la trasmissione de' relativi esem-
= plari in numero di mille ond' Ella possi essere in situazione
di averle pronte al momento di doverne far uso.

Nº 149.

oto
L. 6/15 Xbre 1811.

M. J. Lindero

Di

Leyvano

~~D. J.~~



REGNO D' ITALIA

Callarate li 28. Aprile 1811.

IL VICE - PREFETTO

Del Distretto di Callarate Dipartimento d' Olona

Alli Signori Podestà, e Sindaci del Distretto.

Ha dovuto il Sig. Cavaliere Prefetto di Polizia con sorpresa rilevare che alcuni Podestà e Sindaci di questo Dipartimento si erano arrogata la facoltà di vidimare passaporti e di rilasciare Carte di Sicurezza ad individui forastieri mentre ciò spetta soltanto ai Prefetti e Vice Prefetti siccome quelli che sono incaricati della percezione delle tasse inerenti a tali carte e vidimazioni.

Frattanto da un tale abuso ne emergono moltissimi inconvenienti, e fra gli altri quello di autorizzare la permanenza nel Regno a persone non munite di regolari ricapiti, e quindi a Coscritti refrattarij, disertori, malviventi; giacchè i Podestà e Sindaci non possono conoscere tutte le formalità che si esigono perchè un passaporto sia riconosciuto valido.

A togliere quindi un tale inconveniente devo d'ordine del succitato Sig. Cavaliere Prefetto mettere in avvertenza tutti i Signori Podestà e Sindaci di questo Distretto, come faccio colla presente, affinchè non abbiano pel tratto successivo ad arrogarsi una tale incompetente facoltà, diffidandoli ch' essi saranno tenuti responsali delle conseguenze che ne potessero derivare, mentre si passa ordine alla Reale Gendarmeria d'arrestare tutti gl' individui forastieri che non fossero muniti d'altra Carta di Sicurezza, che di quella rilasciata loro da Podestà e Sindaci. Nello stesso tempo eccito li Signori Podestà e Sindaci a trasmettermi una nota di tutti i forastieri esistenti ne' rispettivi Comuni onde io possa munire di Carta di Sicurezza quelli soltanto che tengono regolare passaporto, e che rendono buon conto di se medesimi.

Ho il vantaggio di confermarvi con distinta stima.

ROSSI

~~N~~ 87.

Giorno 1 Maggio 1811

agli atti per Divisione.

REGNO D' ITALIA.

Milano 9 Maggio 1811.

IL PREFETTO

DEL DIPARTIMENTO D' OLONA

AI SIG. VICE-PREFETTI, PODESTA', E SINDACI

DELLO STESSO DIPARTIMENTO.

Sua Eccellenza il Sig. Conte Ministro dell' Interno ha osservato, che malgrado le prescrizioni dell' Avviso 22 Maggio 1802 di quel Ministero, e delle istruzioni replicatamente date circa il modo con cui devono essere autenticati i documenti che sono spediti in Paese Estero, le Autorità Amministrative deviano sovente dalle prescritte forme sia col certificare le firme de' Funzionarj che non compete alle medesime di riconoscere, sia coll' apporre ai documenti un semplice *visto*, dalla qual parola non si può inferirne, che vengano certificate le firme.

La prelodata E. S. mi ha interessato su questo proposito, quindi prevengo li Signori Vice-Prefetti, Podestà, e Sindaci, che per attestare la legalità delle firme si devono valere costantemente, e soltanto della seguente formola = *Si certifica vera la soprascritta firma del Sig. N. N.* = aggiungendo la di lui qualità, od impiego, qualora ne abbia alcuno.

Simili certificati poi non si debbono apporre alle firme de' Funzionarj Giudiziarj, o delle Autorità Militari, le quali debbono autenticarsi dai Regi Procuratori, e da S. E. il G. Giudice quanto alle prime, e dalle competenti Autorità Superiori Militari quanto alle seconde. Tanto partecipo ai Signori Vice-Prefetti, Podestà, e Sindaci per conveniente norma, e mi pregio di attestare loro la mia distinta stima.

Pel Prefetto assente

Il Segretario Generale MINOJA.

N^o 99.

2^{to} 6. 19 Maggio 1811.

Di
Agli atti per divisione -

REGNO D' ITALIA

CIRCOLARE

Callarate li 27. Settembre 1811

IL VICE-PREFETTO

Del Distretto di Callarate Dipartimento d' Olona

Alli Signori Podestà, e Sindaci del Distretto.

E' intenzione del Governo che sieno poste in corso col primo del prossimo Ottobre le discipline del Reale Decreto 11. Giugno andante anno, che si riferiscono ai Forestieri ed ai Nazionali che entrano e sortono dal Regno d' Italia, sospesa l' attivazione del Decreto stesso in quella parte soltanto che riguarda il movimento dei Nazionali nell' interno del Regno, come che dipendenti dalla formazione dei Registri Civici non ancora ultimati.

Siccome non può essere difficile, e sarà anzi frequente il caso in cui un Forestiere si trovi nella situazione di far vidimare il proprio passaporto dall' Autorità del Comune ove egli soggiornerà più di ventiquattr' ore a senso dell' Art. 8. del succitato Reale Decreto, così dietro incarico del Sig. Cavaliere Prefetto di Polizia, invito li Signori Podestà e Sindaci a tenere esatto Registro di tutte le vidimazioni, onde essere in grado di rimetterle settimanalmente a questa Vice Prefettura, giusta la modula qui unita. Raccomando innoltre alli Signori Podestà e Sindaci la maggiore attenzione all' oggetto che non soggiornino nei loro Comuni viaggiatori sospetti, che abbiano deviato dallo Stradale loro assegnato, come sarà importante che insistano a ciò che gli Osti Albergatori, e Locandieri si conformino al Disposto dall' Art. 36. del sumentovato Reale Decreto 11. Giugno prossimo passato.

Prego i Signori Podestà e Sindaci accusarmi ricevuta della presente, e mi pregio di attestare loro la mia distinta stima.

ROSSI

Regno d'Italia

avviso.

Il Sindaco di Legnano con Legnavello

all'effetto, che i Patenti Papaveri all'estero non
si sporgano ad essere rinviati per mancanza di
preliminari voluti ricapiti, di conformità alla
Circolare Ord.^{na} del Sig. Cavaliere Prefetto di
Polizia y. Accadute N.º 14548. ricorda ai suoi
amministrati, che li Patenti stesi a senso dell'
art. 17. del Reale Decreto 11. Giugno prossimo passato
devono essere assistiti da un favorevole rapporto
dell'autorità esercente la Polizia nel Comune, per
tanto, che vi sia alcun titolo di eccezione morale, o
politica in odio del Ricoverato; in forza poi degli
art. 54. e 65. della Legge di Circonvisione 15. Agosto
1801. dovrà il detto rapporto indicare se il Patente
abbia adempito ai doveri di Circonvisione.

№.º 18518

Regno d'Italia

Milano 7 Ottobre 1811.

IL PREFETTO DI POLIZIA DEL DIPARTIMENTO D'OLONA

agli Signori

VICE-PREFETTI, PODESTÀ E SINDACI.

Il Reale Decreto 11 Giugno andante anno incaricando questa Prefettura di Polizia della emissione de' passaporti all'estero l'ha vincolata ad alcune osservazioni che preceder devono l'emissione suenunciata.

L'articolo 17 del sumentovato Decreto prescrive, che il petente debba essere assistito da un favorevole rapporto dell'Autorità esercente la Polizia nel comune cui appartiene, rapporto, che si risolve in una dichiarazione ufficiale che accerti l'Autorità emittente che nessun titolo di eccezione morale o politica si presenta in odio del ricorrente.

Essendo poi in vigore le disposizioni portate dagli articoli 54 e 65 della Legge coscrizione 13 Agosto 1802, alla quale si riferisce l'articolo suenunciato, dovrà la dichiarazione stessa indicare se il petente abbia adempito agli obblighi della coscrizione.

Mancando gli amministrati di tali documenti potranno essere rinviati, giacchè il mezzo suppletorio indicato dall'articolo 17 del Decreto 11 Giugno non può essere operativo che per i riguardi di moralità e buona condotta.

Ho creduto indispensabile una tale comunicazione all'oggetto che le Autorità tutte avvertano in prevenzione i loro amministrati e sia tolto così il dispiacere di obbligarli mio malgrado ad un ritorno spesse volte penoso ed incomodo e non di raro pregiudicievole ai loro particolari interessi.

Mi pregio di attestar ai Signori Vice-Prefetti, Podestà e Sindaci i sentimenti della mia più distinta stima.

V I L L A.

PAGANI Seg. Gen.

A 111.

G. le 17. 6bre 1811.

D.

fateli gli amministrati con pubblico avviso, agli atti per diversione -



*Al Sig. Sindaco di
Lomano*

Dr. M. S.

